

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

DEL 7 APRILE 2017

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI SC 2017**

Si riepilogano le principali novità del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali relativo all'anno d'imposta 2016, che da quest'anno non si chiama più Unico ma Modello Redditi.

Pagina 5

- **MANCATA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 A ZERO**

Si chiariscono le regole di ravvedimento in caso di mancata o tardiva presentazione del Mod. F24 a saldo zero, alla luce del recente chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 36/E del 20.03.2017.

Pagina 12

- **UN RIEPILOGO DELLE REGOLE DI DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER MEDICINALI**

In vista della compilazione delle dichiarazioni dei redditi si riepilogano in questa scheda le regole per fruire della detrazione del 19% relativa alle spese per medicinali sostenute nel 2016, alla luce dei chiarimenti più recenti forniti con la circolare 7/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate.

Pagina 14

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **FLAT TAX NEO RESIDENTI**

Nella nostra consueta rubrica "Sapere per fare" analizziamo il nuovo regime della flat tax, ossia dell'imposta in misura fissa, sui redditi prodotti all'estero, per coloro che spostano la residenza in Italia. Le modalità applicative della flat tax, introdotta con la Legge di Bilancio 2017, sono state rese note con Provvedimento dell'8.3.2017.

Pagina 20

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 26

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 26

- **I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 27

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 07.04.2017 AL 21.04.2017**

Pagina 28

Amici e Colleghi,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Dichiarazione 730 2017: arriva la circolare Guida delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una maxi circolare-guida, di 324 pagine, con tutte le informazioni sul 730/2017: sconti fiscali, detrazioni, deduzioni, crediti d'imposta, ritenute, documenti da presentare e da conservare. Uno dei primi argomenti affrontati è il rilascio del visto di conformità, in quanto in caso di infedeltà il professionista abilitato, il Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo, il Centro di Assistenza Fiscale (CAF) sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente in caso di controlli ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73.

Precompilata 730/2017: le date entro cui modificarla

Dal 18 aprile 2017 il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione dei redditi e il 730 precompilato potrà essere modificato e inviato dal 2 maggio al 24 luglio. In generale, la mole di dati che ha viaggiato nei server dell'Agenzia, arriva quest'anno a quota 900 milioni di informazioni (200 milioni in più rispetto all'anno precedente) di cui quasi 700 milioni riguardano le spese sanitarie.

Regime fiscale per i lavoratori "impatriati": come esercitare l'opzione

I lavoratori dipendenti, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, che vogliono accedere al regime fiscale speciale dell'IRPEF hanno tempo fino al 2 maggio 2017 per esercitare l'opzione. Si ricorda che la misura agevolativa prevede una riduzione della base imponibile delle imposte sui redditi pari:

- ◆ al 30% per l'anno di imposta 2016,
- ◆ al 50% a partire dal periodo di imposta 2017 e per i tre successivi.

Il regime è disciplinato nel Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2017.

Bonus strumenti musicali nuovi 2017: ecco come funziona

Con la Circolare 6 del 31 marzo 2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i beneficiari del bonus per gli strumenti musicali nuovi, sono gli iscritti ai corsi dei conservatori, agli istituti musicali pareggiati, ai licei musicali e coreutici e alle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per fruire del contributo, gli studenti devono essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi

dovuti per l'iscrizione all'anno 2016-2017 o all'anno 2017-2018. Per il 2017 il tetto massimo di sconto è pari a 2.500, e può coprire fino al 65% del prezzo finale dello strumento, comprensivo di Iva.

Studi di settore 2016: ok ai correttivi anticrisi. Gerico 2017 già disponibile

Con un comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la Commissione degli esperti ha verificato la validità dei correttivi anticrisi legati agli studi di settore. I correttivi riconducibili alla situazione di crisi economica del 2016 si suddividono in cinque categorie:

- ◆ correttivi congiunturali di settore
- ◆ correttivi congiunturali territoriali
- ◆ correttivi congiunturali individuali
- ◆ interventi relativi all'analisi di normalità economica
- ◆ interventi relativi all'analisi di coerenza economica

Inoltre l'Agenzia ha annunciato che i software "Gerico 2017" e "Parametri 2017" sono già pronti nella versione definitiva.

Cartelle di pagamento 2017: interessi di mora al 3.5%

Dal 15 maggio 2017 gli interessi di mora relativi alle somme versate in ritardo, a seguito della notifica di una cartella di pagamento, saranno pari al 3,50%. E' questo quanto stabilito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017.

Cinque per mille 2017: la Circolare dell'Agenzia delle Entrate

Semplificazioni per gli enti destinatari del 5 per mille dell'IRPEF in quanto per coloro che sono regolarmente iscritti nell'esercizio precedente e sono in possesso dei requisiti di accesso, è stato eliminato l'obbligo di riproporre la domanda di iscrizione al riparto e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 5 del 31 marzo 2017 e con il comunicato stampa del 4 aprile 2017, ha fatto il punto di tutte le novità e di tutte le scadenze utili.

Tabacchi, ricariche, gratta e vinci: chiarimenti su invio dei corrispettivi

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle tipologie di cessioni escluse dagli obblighi di memorizzazione e invio telematico dei dati dei corrispettivi, per i distributori automatici di tabacchi, carte telefoniche, biglietti delle lotterie istantanee con la risoluzione del 5 aprile 2017 n. 44/E. In particolare, sono escluse dagli obblighi di memorizzazione e invio telematico dei dati dei corrispettivi, le operazioni proprie del regime Iva "monofase", nelle quali c'è un solo soggetto debitore d'imposta (il primo cedente), mentre le ulteriori cessioni risultano escluse dal campo di applicazione dell'Iva.

Concludiamo con l'ordinanza della Corte di Cassazione che ha chiarito che se il contribuente rinuncia al ricorso per aver aderito alla rottamazione dei ruoli, può essere condannato al pagamento delle spese di lite in considerazione della sua soccombenza virtuale nel processo in assenza della definizione agevolata del ruolo stesso(8377 depositata il 31 marzo 2017).

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Novità del Modello Redditi SC 2017

Si riepilogano le **principali novità del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali** relativo all'anno d'imposta 2016.

Si ricorda che da quest'anno il modello non si chiama più Unico, ma Redditi, a seguito dell'eliminazione della possibilità di presentare la dichiarazione Iva in forma unificata.

Il modello Redditi SC 2017 deve essere presentato:

- ◆ entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- ◆ per i soggetti aventi il periodo di imposta coincidente con l'anno solare entro il 2.10.2017 (poiché il 30.9.2017 quest'anno cade di sabato).

NOVITA' DEL MODELLO REDDITI SC 2017	
FRONTESPIZIO	<p>Nel riquadro "Tipo di dichiarazione":</p> <ul style="list-style-type: none">◆ sono state eliminate le caselle "Redditi" e "Iva" in quanto la dichiarazione IVA non può essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi (art. 1, comma 641, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);◆ è stata eliminata la casella "Dichiarazione integrativa a favore". Il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa "a favore" è stato equiparato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa "a sfavore".
	<p>Nel riquadro "Visto di conformità" è stata eliminata la casella "Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA"; anche tale modifica è intervenuta poiché la dichiarazione IVA non può essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi.</p>
QUADRO DI	<p>A seguito dell'equiparazione del termine per la presentazione</p>

	<p>dell'integrativa "a favore" a quello previsto per l'integrativa "a sfavore" (31 dicembre del quinto anno successivo) è stato introdotto il quadro DI.</p> <p>Ricordiamo infatti che la suddetta novità legislativa ha previsto che il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dall'integrativa a favore, nel caso in cui questa sia presentata oltre il termine per la dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, possa essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa stessa e debba essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata l'integrativa.</p> <p>Il quadro DI è quindi riservato a chi ha presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, per segnalare il relativo maggior credito.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ se nel corso del 2016 sono state presentate più integrative relative a differenti periodi d'imposta, va compilato un distinto rigo per ciascun codice tributo e relativo periodo d'imposta;◆ nella colonna "Periodo d'imposta" deve essere indicato l'anno cui si riferisce l'integrativa (ad esempio, per Unico 2013 va indicato l'anno 2012), mentre nella colonna 2 va riportato il codice tributo relativo al credito derivante dall'integrativa (ad esempio, 2003 per il saldo Ires). <p>A seguito delle novità sopraesposte è stato eliminato il quadro "Errori contabili" presente nel quadro RS fino al modello Unico SC 2016.</p>
QUADRO RF	<p>A seguito dell'abrogazione dei commi da 10 a 12-bis operata dalla Stabilità 2016, con cui è stata eliminata la disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti attivi in Stati a regime fiscale privilegiato, è stato eliminato</p> <ul style="list-style-type: none">◆ tra le variazioni in aumento il rigo RF29;◆ tra le variazioni in diminuzione, il rigo RF52. <p>Al rigo RF31 "Altre variazioni in aumento", non è più prevista l'indicazione del codice "2", con il quale veniva esposto l'ammontare dell'incentivo fiscale da recuperare a tassazione in applicazione della "Tremonti-ter" (articolo 5, DI 78/2009).</p> <p>Nel quadro RF è stato previsto l'inserimento di una nuova colonna 2 nel rigo RF50, al fine di consentire l'accesso al beneficio "Patent box" fin dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza di ruling.</p> <p>Tra le altre variazioni in aumento e in diminuzione (righi RF31 e RF55), è stato previsto il codice "51" per l'indicazione, rispettivamente, della minusvalenza e della plusvalenza che si genera per effetto dell'assegnazione di beni diversi da quelli merce, in quanto non assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Questa disposizione, prevista dalla Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 115 a 120, legge 208/2015), è stata prorogata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 565, legge 232/2016) che ne ha esteso l'applicabilità alle assegnazioni poste in essere dopo il 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017</p>

	<p>Un'altra rilevante variazione in diminuzione si ritrova tra le altre variazioni di cui al rigo RF55. Si tratta dell'introduzione di due nuovi codici identificativi. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ codice "55" serve a indicare l'"iper-ammortamento", cioè il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi che rientrano nel modello "Industria 4.0" (articolo 1, comma 9, legge 232/2016). Secondo tale norma, il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti effettuati nello stesso periodo in beni ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica dell'azienda, inclusi nell'elenco di cui all'allegato A della legge di bilancio 2017; ◆ codice "56" viene evidenziato il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali: il successivo comma 10, infatti, ha disposto che, per i soggetti beneficiari dell'"iperammortamento" che effettuano entro il 31 dicembre 2017 investimenti in beni immateriali strumentali inclusi nell'elenco di cui all'allegato B, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40%.
QUADRO RS	<p>Nel quadro RS del modello Redditi SC 2017 si evidenzia l'eliminazione del prospetto sugli "Errori contabili" contenuto nel modello Unico SC 2016, la cui compilazione viene meno a seguito delle novità apportate dall'articolo 5 del DI 193/2016 all'articolo 2 del Dpr 322/1998, con il quale sono stati ampliati i termini entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione "a favore". Quindi, non è più applicabile la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013, riguardante la correzione degli errori contabili in bilancio.</p> <p>Nel prospetto relativo alle "Spese di riqualificazione energetica", è stata prevista la proroga fino al 31 dicembre 2017 dell'agevolazione fiscale che consente di detrarre dall'imposta lorda il 65% delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio l'agevolazione è invece prorogata fino al 31 dicembre 2021. Gli interventi che interessano l'involucro dell'edificio e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica beneficiano di una maggiore percentuale di detrazione (art. 1, comma 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – legge di bilancio 2017):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il 70%, per gli interventi con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio; ◆ il 75%, per gli interventi di miglioramento energetico nel periodo invernale ed estivo. <p>Quindi nel prospetto del quadro RS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è stata introdotta un'apposita codificazione, nella colonna 2 ("Tipo"), per distinguere l'aliquota applicabile ai fini del calcolo della detrazione, tenuto conto che, nel caso di spese sostenute dopo il 5 giugno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 (codice "1"), la detrazione spetta nella misura del 65%;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ è stata prevista anche per le spese sostenute per acquisto e posa in opera di schermature solari, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili nonché di dispositivi multimediali (righe da RS85 a RS87) la possibilità di indicare la percentuale della detrazione per calcolare l'agevolazione (colonna 2). <p>L'altro prospetto interessato dalle novità della legge di bilancio 2017 è quello relativo alle "Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche". Ricordiamo che per tale agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi antisismici su edifici adibiti ad abitazioni o attività produttive, ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, è riconosciuta una detrazione del 50%, da utilizzare in cinque quote annuali di pari importo; ◆ nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione; ◆ se dall'adozione delle misure antisismiche deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è elevata al 70%; ◆ qualora l'intervento determini il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%; ◆ se i predetti interventi di riduzione del rischio sismico sono realizzati su parti comuni condominiali, le detrazioni sono riconosciute nella misura, rispettivamente, del 75 e dell'85%. <p>Quindi, sono stati previsti un'apposita codificazione per identificare le diverse aliquote di detrazione (colonna 2, "Tipo") e un campo per indicare l'ammontare della detrazione spettante.</p> <p>In particolare nei righe da RS150 a RS151 vanno indicati in colonna 2, i codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1: spesa sostenuta per interventi con detrazione dall'imposta nella misura del 70%; ◆ 2: spesa sostenuta per interventi con detrazione dall'imposta nella misura del 75%; ◆ 3: spesa sostenuta per interventi con detrazione dall'imposta nella misura del 80%; ◆ 4: spesa sostenuta per interventi con detrazione dall'imposta nella misura del 85%.
QUADRO FC	<p>A seguito dell'abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 TUIR, operata dalla Stabilità 2016, con cui è stata eliminata la disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti attivi in Stati a regime fiscale privilegiato, è stato eliminato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tra le variazioni in aumento il rigo FC19; ◆ tra le variazioni in diminuzione, il rigo FC30.

QUADRO CE	<p>Nel quadro CE trova riscontro l'applicazione al credito indiretto della regola della "per country limitation" (art. 165 comma 3 del TUIR), in base alla quale la detrazione si applica separatamente Stato per Stato, prescindendo dall'unicità o dalla pluralità delle fonti di reddito ivi localizzate.</p>
QUADRO RN	<p>Nel rigo RN1 è stato individuato un nuovo campo (colonna 1A) per l'indicazione delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza, in favore di persone con disabilità grave (per approfondimenti, si veda la legge 112/2016). L'importo indicato è deducibile dal reddito complessivo del soggetto erogatore, ma con diversi limiti rispetto a quelli della disposizione che viene richiamata, relativa alle deduzioni per le Onlus di cui al DL 35/2005: la deducibilità è ammessa nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 100mila euro annui.</p> <p>Un'altra agevolazione, sotto forma di credito d'imposta, è stata prevista dalla legge 107/2015 per le erogazioni liberali destinate a investimenti in favore di istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti ("school bonus"). Per le società residenti, il credito d'imposta, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap; ne è stata prevista l'indicazione tra le agevolazioni del quadro RU. Il credito d'imposta è riconosciuto anche ai soggetti che non esercitano attività commerciale e ai soggetti non residenti che, dal periodo d'imposta 2016, compilano il modello Redditi SC 2017. È necessario compilare l'apposito prospetto del quadro RS, dove va evidenziato non solo l'importo maturato nel periodo d'imposta, ma anche il credito non utilizzato che è possibile riportare in avanti ("credito residuo"), dopo aver scomputato l'importo calcolato dall'imposta dovuta nel quadro RN (colonna 3 del rigo RN14).</p> <p>Altra modifica viene dalla esposizione di dati utili nella determinazione dell'Ires che viene dalla estensione anche alle società di capitali del principio sancito nella circolare 56/2009. È stata prevista l'indicazione delle ritenute, attribuite per trasparenza dalle società e associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, che eccedono però il debito Ires proprio della società di capitali partecipante e che la stessa può "girare" alle società o associazioni sotto forma di credito d'imposta, le quali utilizzeranno l'importo in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali. A tal fine, è stato previsto un apposito campo dove indicare le ritenute non utilizzate (colonna 1 del rigo RN15).</p>

QUADRO RQ

E' stata **prorogata la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni:**

- ◆ la rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea;
- ◆ il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta;
- ◆ è possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES/IRAP pari al 10%;
- ◆ il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
 - ✓ 16% per i beni ammortizzabili;
 - ✓ 12% per i beni non ammortizzabili;
- ◆ in caso di cessione/assegnazione ai soci autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2020), la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione;
- ◆ le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Per la fruizione di tale agevolazione è necessario compilare nel quadro RQ le **sezioni XXIII-A e XXIII-B.**

Mentre per affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori assolvendo a un'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10% si compila la **sezione XXIII-C.**

E' stata **modificata la sezione XXII** dedicata alle società che assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Rispetto al prospetto del modello Unico SC dello scorso anno si è data evidenza degli elementi che compongono la base imponibile dell'imposta sostitutiva ovvero il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Si ricorda che:

- ◆ la legge di bilancio 2017 ha prorogato le disposizioni contenute nei commi da 115 a 120 dell'articolo 1 della legge 208/2015 (Stabilità 2016) che, per agevolare le cessioni ai soci di beni aziendali non strumentali all'attività propria dell'impresa, ha previsto una tassazione sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulla differenza tra il valore normale dei beni citati e il loro costo fiscalmente riconosciuto nella misura dell'8% (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione in società semplice);

	<ul style="list-style-type: none">◆ le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano potevano essere assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento;◆ i versamenti prevedevano due scadenze: la prima, per il 60%, entro il 30 novembre 2016; la restante parte entro il 16 giugno 2017;◆ la legge di bilancio 2017 (al comma 565) ha previsto che le stesse disposizioni si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017, con versamenti da effettuare entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.
QUADRO RX	<p>Nel quadro RX:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ nella sezione I è stata inserita la colonna 1 "Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione" per indicare l'importo a debito delle imposte risultanti dai rispettivi quadri della presente dichiarazione (tenendo conto, per le imposte per le quali è presente la colonna 2, degli eventuali crediti evidenziati nel nuovo quadro DI);◆ è stata eliminata, infine, la sezione "Determinazione dell'Iva da versare o del credito d'imposta" (sezione III); tale modifica è intervenuta poiché la dichiarazione IVA non può essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Mancata presentazione del Mod. F24 a zero

In occasione di una richiesta di consulenza giuridica, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la **Risoluzione 36/E del 20.03.2017**, con cui chiarisce le **sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione del mod. F24 a zero**, e le **modalità con cui ravvedersi**.

Si ricorda che il D.lgs. 158/2015 ha modificato le sanzioni applicabili ai casi di presentazione del mod. F24 a zero, con effetto dal 1° gennaio 2016, e che l'art. 1 comma 637 della L. 190/2014 ha profondamente innovato la disciplina del ravvedimento operoso.

Alla luce di queste recenti modifiche l'Agenzia delle Entrate, nel rispondere ad una richiesta di consulenza, approfitta per riepilogare la disciplina sanzionatoria e le modalità di ravvedimento nel caso specifico della compensazione.

MANCATA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 A ZERO	
COMPENSAZIONE	I contribuenti possono eseguire i versamenti di imposte e contributi attraverso la compensazione dei crediti (art. 17 comma 1 D.lgs. 241/1997), nel limite massimo di crediti compensabili, per anno solare, pari a 700.000 Euro (art. 34 comma 1 L. 388/2000). Tale compensazione deve essere esposta nel mod. F24 , che pertanto deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo finale sia a zero (art. 19 comma 3 D.lgs. 241/1997).
SANZIONE OMESSA PRESENTAZIONE F24 A ZERO	In caso di mancata presentazione del mod. F24 con saldo zero , si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 (per effetto delle modifiche apportate dal D.lgs. 158/2015), le seguenti sanzioni: <ul style="list-style-type: none">◆ 50 Euro se presentato entro i 5 giorni lavorativi successivi;◆ 100 Euro se presentato oltre i 5 giorni lavorativi successivi. Si ricorda che prima del 2016, le sanzioni per omessa presentazione del mod. F24 a zero (previste dall'art. 19 comma 4 del D.lgs. 241/1997, poi abrogato) erano: <ul style="list-style-type: none">◆ 154 Euro (300.000 £) se presentato entro i 5 giorni lavorativi successivi,◆ 51 Euro (100.000 £) se il ritardo non era superiore a 5 giorni lavorativi. Gli importi in euro erano il risultato della conversione dalla lira all'euro, ed

	erano stati oggetto di troncamento.
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO	<p>E' possibile regolarizzare l'omessa presentazione del mod. F24 a zero, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, presentando il mod. F24 e versando la sanzione in misura ridotta.</p> <p>A seguito delle modifiche apportate al ravvedimento da parte dell'art. 1 comma 637 della L. 190/2014, e in considerazione del fatto che la sanzione base per l'omessa presentazione del Mod. F24 a saldo zero, è diversa a seconda dell'arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata, si applica la riduzione di 1/9:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ alla sanzione base di 50 Euro (quindi sanzione di 5,56 Euro), se il mod. F24 a zero viene presentato con un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi;◆ alla sanzione base di 100 Euro (quindi sanzione di 11,11 Euro), se il mod. F24 a zero viene presentato con un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi ma entro 90 giorni dall'omissione. <p>Una volta trascorsi i 90 giorni, si applicano le ulteriori riduzioni previste dall'istituto del ravvedimento alla sanzione base di 100 Euro. Le sanzioni saranno pertanto di:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 12,50 Euro se il mod. F24 a saldo zero viene presentato entro 1 anno dall'omissione;◆ 14,29 Euro se il mod. F24 a saldo zero viene presentato entro 2 anni dall'omissione;◆ 16,67 Euro se il mod. F24 a saldo zero viene presentato oltre 2 anni dall'omissione;◆ 20 Euro se il mod. F24 a saldo zero viene presentato dopo la constatazione della violazione. <p>In questo caso, poiché le sanzioni base sono espresse in euro, non si ritiene più utilizzabile il troncamento dei decimali. Ciò comporta che le sanzioni ridotte dovranno essere arrotondate al centesimo di euro.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Un riepilogo delle regole di detraibilità delle spese per medicinali

Tra le spese sanitarie detraibili quella relativa all'acquisto dei medicinali è tra le più frequenti, pertanto in vista della compilazione della dichiarazione 2017 (periodo d'imposta 2016) appare utile ricordare al contribuente le regole per poter fruirne.

Tra l'altro l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 7/E del 4.4.2017, ha fornito un riepilogo di tali spese, aggiornato ai più recenti documenti di prassi.

E' bene precisare fin da subito che:

- ◆ **la detrazione compete** per le spese sostenute nel corso del periodo d'imposta, **secondo il c.d. "principio di cassa"** (lo scontrino datato 2016, fino al 31.12.2016, verrà utilizzato per il modello 730/2017, riferito all'anno d'imposta 2016);
- ◆ **è prevista la franchigia di 129,11 euro** che deve essere sottratta al totale delle spese dei farmaci, e solo sulla differenza si applicherà la detrazione del 19%;
- ◆ **l'ammontare delle spese va riportato - al lordo della franchigia- al rigo:**
 - ✓ **E1 del Mod. 730,**
 - ✓ **RP1 del Mod. Redditi,**
- ◆ la detrazione **spetta anche per** le spese sostenute per i **familiari a carico**;
- ◆ la detrazione **spetta al soggetto al quale è intestato il documento di spesa**. Se il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, la detrazione va ripartita tra i genitori in base all'effettivo sostenimento della spesa, annotando sul documento di spesa la percentuale di ripartizione.

LE SPESE PER MEDICINALI: REGOLE PER LA DETRAIBILITÀ			
TIPOLOGIE DI SPESE FARMACEUTICHE	FARMACI E MEDICINALI, COMPRESI GLI OMEOPATICI	Detraibili	Per detrarre i farmaci acquistati con prescrizione medica o il ticket attestato nello scontrino non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta di prescrizione (Risoluzione 10/E/2010)

			<p>I farmaci devono essere acquistati presso le farmacie, autorizzate alla vendita dei medicinali (Circolare 24/2004 risposta 3.3), ad eccezione dei farmaci da banco e quelli da automedicazione che, a seguito del D.I. 223/2006, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli esercizi commerciali.</p> <p>I farmaci senza obbligo di prescrizione medica sono detraibili anche se acquistati on-line da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o Provincia autonoma o da altre autorità competenti. L'elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati è consultabile sul sito http://www.salute.gov.it/LogoCommercioElettronico/CercaSitoEComm.</p>
			<p>Ai sensi del D.lgs. 219/2006 i prodotti omeopatici sono considerati medicinali (Circolare 21/E/2010 par. 4.7)</p>
	PRODOTTI GALENICI	Detraibili a condizione che	<p>Siano preparati direttamente dal farmacista. Se non è possibile rilasciare lo scontrino parlante il farmacista può redigere una fattura dove indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ natura del prodotto "Farmaco" ◆ qualità "preparazione galenica" ◆ quantità "numero di confezioni"
	PARAFARMACI	Non detraibili	<p>Nemmeno se prescritti in quanto non sono considerati medicinali.</p>
	PRODOTTI FITOTERAPICI	Detraibili a condizione che	<p>Si tratti di medicinali approvati dall'Ag. italiana del farmaco e dotati di codice AIC (Risoluzione 396/2008)</p>
INTEGRATORI ALIMENTARI	Non detraibili	<p>Nemmeno se prescritti in quanto appartengono al settore alimentare (Risoluzione 256/2008)</p>	

	DISPOSITIVI MEDICI (ACQUISTO O AFFITTO), TRA CUI RIENTRANO ANCHE LE PROTESI	Detraibili a condizione che	<p>Nello scontrino o fattura sia indicata la descrizione del dispositivo¹ e il soggetto che sostiene la spesa</p> <p>Non sono validi i documenti di spesa che riportano semplicemente l'indicazione "dispositivo medico" (Circolare 20/E/2011 risposta 5.16).</p> <p>Per facilitare l'individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, è stato allegato alla Circolare 20/2011 un elenco², non esaustivo, dei dispositivi più comuni. Per i prodotti che rientrano in questo elenco è sufficiente conservare la documentazione da cui risulta che il prodotto acquistato ha la marcatatura CE. Per i dispositivi che non rientrano in questo elenco, occorre che il dispositivo riporti oltre alla marcatura CE anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>Se il soggetto che vende il dispositivo assume su di sé l'onere di verificare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando lo scontrino/fattura con la dicitura "prodotto con marcatura CE" (o il numero della direttiva comunitaria per quelli che non rientrano nell'elenco allegato alla Circolare 20/2011), il contribuente non deve conservare la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo acquistato (Circolare 19/E/2012 risposta 2.4).</p> <p>I dispositivi, se soddisfano le condizioni sopra riportate, sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia (es. erboristeria).</p>
--	--	--	--

¹ La natura del prodotto può essere identificata mediante le codifiche utilizzate per la trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria: "AD", per i dispositivi medici con marcatura CE; "PI", per le protesi.

² Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi; montature per lenti correttive dei difetti visivi; occhiali premontati per presbiopia; apparecchi acustici; cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate; siringhe; termometri; apparecchio per aerosol; apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa; penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia; pannoloni per incontinenza; prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.); ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc.); lenti a contatto; soluzioni per lenti a contatto; prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.); materassi ortopedici e materassi antidecubito. Contenitori campioni (urine, feci); test di gravidanza; test di ovulazione;

test menopausa; strisce/strumenti per la determinazione del glucosio; strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL; strisce/strumenti per la determinazione dei trigliceridi; test autodiagnostici per le intolleranze alimentari; test autodiagnosi prostata PSA; test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR); test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci; test autodiagnosi per la celiachia.

			<p>Si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (Circolare 14/1981). Rientrano pertanto in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato;◆ apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;◆ occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi nella montatura (oro, argento, platino). Tra queste spese si possono includere anche quelle per l'acquisto del liquido per le lenti a contatto, indispensabile per l'utilizzo delle lenti stesse (Circolare 108/1996);◆ apparecchi per facilitare l'audizione dei sordi, comprese le batterie di alimentazione;◆ arti artificiali e apparecchi di ortopedia, comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché su misura;◆ apparecchi per le fratture (garza e gesso), busti, stecche ecc ... appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle ecc ...;◆ apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers ...). <p>E' detraibile anche l'acquisto di una parrucca, se volta a sopprimere un danno estetico conseguente ad una patologia e se rappresenta un sopporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. Tale necessità deve risultare da prescrizione medica e la parrucca, per essere detraibile, deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la</p>
--	--	--	--

			<p>destinazione d'uso di dispositivo medico secondo i principi del D.lgs. 46/1997, e quindi deve essere marcata CE (Risoluzione 9/2010).</p> <p>Sono detraibili anche le spese per apparecchiature mediche (strumenti per magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisiokinesiterapia ...), qualora rientrino nel repertorio dei dispositivi medici (CND) (Risoluzione 253/2009).</p>
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	<p>Generalmente la documentazione giustificativa è fornita dallo scontrino parlante, il quale deve indicare:</p>		
	NATURA	<p>In genere è riportata la locuzione "farmaco" o "medicinale", tuttavia sono valide anche queste diciture:</p>	
		MED. o F.CO	<p>Abbreviazioni di medicinale e farmaco</p>
		OMEO	<p>Abbreviazione di prodotto omeopatico</p>
		TICKET	<p>La quota di spesa a carico del paziente</p>
		SOP	<p>Senza obbligo di prescrizione</p>
		OTC	<p>Over the counter, ossia medicinali da banco</p>
QUALITÀ	<p>La tipologia del farmaco o la sua denominazione. Dal 1° gennaio 2010 il nome del farmaco è sostituito dal codice alfanumerico AIC (= numero autorizzazione immissione in commercio).</p> <p>Per i prodotti omeopatici, per i quali non sia ancora stata attivata la procedura per l'attribuzione del codice AIC, la qualità del farmaco è indicata da un codice identificativo, valido sull'intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati (Circolare 21/2010 risposta 4.7).</p>		
QUANTITÀ	<p>In genere il numero di confezioni</p>		
CODICE FISCALE DEL DESTINATARIO	<p>Cioè del soggetto a cui è destinato il prodotto acquistato, e che può non coincidere con chi ha acquistato il medicinale. Per facilitare il riporto del codice fiscale viene spesso chiesta l'esibizione della tessera sanitaria, tuttavia si ricorda che <i>«qualora l'assistito non sia in grado di esibire la tessera sanitaria, il farmacista è comunque tenuto a rilasciare uno scontrino contenente il codice fiscale dell'assistito, quando questo sia comunicato dal cliente con altra modalità (compresa la dichiarazione verbale)»</i> Circolare ministero salute 15.01.2008</p>		

SPESE FARMACEUTICHE SOSTENUTE ALL'ESTERO	Le spese per l'acquisto di medicinali effettate all'estero sono detraibili purché dalla documentazione rilasciata si possa risalire alle stesse informazioni contenute negli scontrini parlanti rilasciati in Italia. Il codice fiscale, in ogni caso, può essere riportato a mano sul documento di spesa, mentre la natura, qualità, quantità devono essere attestate dal farmacista estero in un apposito documento (Circolare 34/E/2008 quesito 6.1)
---	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

FLAT TAX NEO RESIDENTI

INTRODUZIONE

La Legge di Bilancio 2017 all'art. 1, comma 152 della L. 232 del 2016, ha introdotto nel nostro ordinamento una **nuova disciplina a favore dei soggetti che trasferiscono in Italia la propria residenza fiscale.**

L'obiettivo di tale nuova normativa è quello di attrarre in Italia soggetti ed investitori esteri con disponibilità di patrimoni significativi.

Tali contribuenti, infatti, potranno optare -in alternativa alla tassazione ordinaria- per la tassazione forfettaria dei redditi prodotti all'estero, pagando così un'imposta in misura fissa pari a 100.000 Euro per ciascun periodo d'imposta.

Il regime opzionale può anche essere esteso ai familiari, a condizione che anche i familiari trasferiscano la loro residenza in Italia e versino l'imposta per i residenti non domiciliati in Italia, per loro pari a 25.000 Euro.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 47060 dell'8 marzo 2017, con cui dispone le modalità operative per richiedere l'applicazione del regime della flat tax.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **A chi si applica** la flat tax?
2. **A quali redditi si applica** la flat tax?
3. Qual è la **misura della flat tax e quando deve essere pagata?**
4. **Come si effettua l'opzione** per la flat tax?
5. **Che informazioni dovrà contenere l'interpello** per l'opzione alla flat tax?

6. Quali sono le **modalità di presentazione dell'istanza di interpello**?
7. **Quanto si perfeziona** l'opzione e per quanto tempo dura?
8. **E' possibile revocare** l'opzione?
9. **Quando si decade** dall'opzione?
10. Quali sono gli **altri vantaggi** dell'adozione del regime della flat tax?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 A CHI SI APPLICA LA FLAT TAX?

R.1 La disciplina della Flat tax si applica alle **persone fisiche** che **trasferiscono la propria residenza in Italia** ai sensi dell'art. 2, comma 2 del TUIR , secondo cui: *"ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile."* Questo significa che, il requisito della residenza è soddisfatto se, **per la maggior parte del periodo d'imposta** i soggetti:

a)	risultano iscritti nelle anagrafi della popolazione residente
b)	hanno il domicilio nel territorio dello Stato, ovvero, in base all'art. 43, comma 1 del codice civile
c)	hanno la residenza ai sensi del codice civile, ovvero, in base all'art. 43, comma 2 del codice civile

Inoltre, tali contribuenti **non devono essere stati residenti in Italia** ai sensi dell'art. 2, comma 2 del TUIR **per almeno nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.**

La disciplina prevede inoltre che la stessa possa essere applicata **anche ai familiari del contribuente**, così come definiti dall'art. 433 del codice civile:

- ◆ coniuge,
 - ◆ figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
 - ◆ genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
 - ◆ i generi e le nuore;
 - ◆ il suocero e la suocera;
 - ◆ i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali;
- i quali dovranno anche loro rispettare i requisiti sopra elencati.

I contribuenti che rispettino i requisiti sopra esposti potranno beneficiare della **tassazione su base forfettaria** dei redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato.

Come ben si comprende, applicando tale modalità di tassazione per i redditi esteri **non viene di fatto applicato il principio della c.d. worldwide taxation** di cui all'art. 3 del TUIR.

D.2 A QUALI REDDITI SI APPLICA LA FLAT TAX?

R.2 Per individuare i redditi oggetto della flat tax il nuovo articolo 24-bis del TUIR opera un rinvio all'art. 165, comma 2 del TUIR, secondo cui: *“i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato”*.

Quindi, viene operato un rimando alla c.d. lettura a specchio; di conseguenza, saranno considerati come **redditi esteri**:

REDDITI ESTERI	
1	Quelli derivanti da un bene situato all'estero
2	Quelli prodotti in virtù di un'attività svolta all'estero
3	Quelli corrisposti da un soggetto situato all'estero

Nel contesto delineato, soltanto **una fattispecie reddituale è esclusa dalla tassazione forfettaria**. Infatti, per i primi cinque anni di validità dell'opzione, sono esclusi i redditi ritratti dalla cessione di partecipazioni qualificate.

Tale esclusione è stata inserita **per evitare speculazioni da parte di titolari di partecipazioni rilevanti** che possano pianificare la cessione delle stesse trasferendo temporaneamente la residenza in Italia.

D.3 QUAL È LA MISURA DELLA FLAT TAX E QUANDO DEVE ESSERE PAGATA?

R.3 La flat tax si applica nella misura fissa di 100.000 Euro sui redditi esteri dei contribuenti che abbiano optato per l'applicazione di tale regime, a prescindere dal loro importo. La flat tax si applica per ciascun periodo d'imposta in cui risulta valida l'opzione esercitata dal contribuente.

La flat tax può essere estesa anche ai familiari del contribuente, che sconteranno un'imposta sostitutiva **pari a 25.000 Euro**.



Il versamento del tributo avviene in un'unica soluzione **entro la scadenza del saldo IRPEF**. Con una risoluzione di prossima pubblicazione sarà istituito il codice tributo per il versamento.

D.4 COME SI EFFETTUA L'OPZIONE PER LA FLAT TAX?

R.4 Per poter applicare la flat tax, l'art. 24-bis comma 3 del TUIR prevede la **presentazione di un'apposita istanza di interpello**.

Il Provvedimento n. 47060 dell'8 marzo 2017 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato, tuttavia, che ai fini dell'accesso al regime il contribuente **può** presentare una specifica istanza di interpello. Dal testo del Provvedimento sembrerebbe che **l'interpello sia facoltativo**.



Su tale punto **ci si auspica un chiarimento** da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il Provvedimento in commento contiene anche le modalità operative per esercitare **l'opzione per i familiari**. Per tali soggetti è previsto un sistema a due livelli:

- ◆ per prima cosa il contribuente che trasferisce la residenza effettua l'opzione (nel proprio modello Redditi) per i familiari;
- ◆ in un secondo momento, i familiari manifestano l'opzione (nel proprio modello Redditi) di avvalersi dell'estensione degli effetti dell'opzione nella propria dichiarazione dei redditi.

Si tenga presente che **il contribuente ha anche la facoltà di non applicare l'imposta** sostitutiva con riferimento ai redditi da lui prodotti in uno o più Stati o territori esteri. In tal caso, dovrà dare indicazione di tale scelta nel momento di esercizio dell'opzione o con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23 del TUIR.

In relazione con tale argomento, il Provvedimento specifica che gli Stati per i quali il contribuente ha esercitato, in sede di esercizio dell'opzione o successivamente, la facoltà di non avvalersi dell'applicazione del regime di imposta sostitutiva, possono essere integrati da ulteriori Stati o territori in una dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata la predetta facoltà.

D.5 CHE INFORMAZIONI DOVRÀ CONTENERE L'INTERPELLO PER L'OPZIONE ALLA FLAT TAX?

R.5 Il Provvedimento n. 47060 dell'8 marzo 2017 ha dato indicazioni di quali sono le informazioni che devono essere indicate nell'istanza. Di seguito vengono riepilogate nella seguente tabella:

INDICAZIONI DA INSERIRE NELL'ISTANZA	
a	I dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale nonché, se già residente, il relativo indirizzo di residenza in Italia
b	Lo status di non residente in Italia per un tempo pari almeno a nove periodi

	di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione
c	La giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione
d	Gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva

Nel Provvedimento viene anche specificato che nell'istanza il contribuente deve indicare la sussistenza degli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l'accesso al regime agevolato, compilando la [check list allegata al Provvedimento](#) e allegando la relativa documentazione a supporto nel caso la stessa fosse rilevante.

Nell'istanza di interpello, la mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b), o la mancata/incompleta compilazione della check list o la mancata/incompleta allegazione dei documenti a supporto, costituiscono causa di inammissibilità dell'interpello. Invece la mancata indicazione del requisito di cui alla lett. c), è regolarizzabile dietro richiesta dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.lgs. 156/2015 secondo cui: "l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata".

D.6 QUALI SONO LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI INTERPELLO?

R.6 L'istanza di interpello deve essere presentata dal contribuente **alla Direzione Centrale Accertamento** mediante:

- ◆ consegna a mano,
- ◆ spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento
- ◆ presentazione per via telematica attraverso l'impiego della casella PEC. In questo ultimo caso, l'istanza dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it.

Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio italiano, l'istanza di interpello può essere trasmessa alla casella di posta ordinaria dc.acc.upacc@agenziaentrate.it.

D.7 QUANDO SI PERFEZIONA L'OPZIONE E PER QUANTO TEMPO DURA?

R.7 L'opzione per la flat tax si perfeziona **con la presentazione della dichiarazione dei redditi** riferita al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia o in quella relativa al periodo d'imposta successivo. Ciò anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di interpello, che il contribuente può scegliere di presentare. L'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un'ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca o di decadenza. **L'opzione cessa** comunque di avere effetto **decorsi 15 anni** dal 1° periodo d'imposta di validità dell'opzione.

D.8 E' POSSIBILE REVOCARE L'OPZIONE?

R.8 Sì, il contribuente che ha esercitato l'opzione, o il familiare a cui la stessa è stata estesa, possono revocare l'opzione **nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è esercitata**. In questo caso, se per questo periodo d'imposta il soggetto non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, effettuerò apposita comunicazione alla Direzione Centrale Accertamento, entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione, nelle modalità indicate per la presentazione dell'interpello.

D.9 QUANDO SI DECADE DALL'OPZIONE?

R.9 Il regime della flat tax **cessa in caso di:**

- ◆ **omesso o parziale versamento dell'imposta** sostitutiva dovuta entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d'imposta rispetto al quale doveva essere eseguito il versamento;
- ◆ **trasferimento della residenza** fiscale in altro Stato o territorio, con effetto dal periodo d'imposta in cui si perde la residenza in Italia ai fini fiscali.

La decadenza dal regime **preclude l'esercizio di una nuova opzione**.

La decadenza dal regime comporta la cessazione degli effetti dell'opzione anche rispetto ai familiari a cui il regime è esteso. Ciò tuttavia non preclude, a ciascuno dei familiari a cui l'opzione è estesa, di esercitare un'opzione autonoma, con efficacia per i periodi d'imposta residui, fino ad un totale di 15 periodi d'imposta, computando anche le annualità in cui tali soggetti hanno goduto del regime come familiari. In questo caso, ciascun familiare che esercita l'opzione autonoma può estenderne gli effetti ai suoi familiari, ma questi ultimi non possono godere del regime per più di 15 periodi d'imposta complessivi, computando le annualità in cui hanno già fruito del regime, per effetto dell'estensione dell'opzione di altro soggetto.

I familiari decadono dal regime nei seguenti casi:

- ◆ **omesso o parziale versamento dell'imposta** sostitutiva dagli stessi dovuta entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d'imposta rispetto al quale doveva essere eseguito il versamento;
- ◆ **trasferimento della residenza** fiscale in altro Stato o territorio, con effetto dal periodo d'imposta in cui perdono la residenza in Italia ai fini fiscali.



La decadenza dal regime di uno o più familiari per l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta loro riferita, non si estende al richiedente principale.

D.10 QUALI SONO GLI ALTRI VANTAGGI DELL'ADOZIONE DELLA FLAT TAX?

R.10 I soggetti assoggettati a tale regime risultano esentati da:

- ◆ obblighi di monitoraggio normalmente effettuati tramite il quadro RW della dichiarazione dei redditi;
- ◆ imposta sul valore degli immobili esteri (IVIE);
- ◆ imposta sul valore delle attività estere (IVAFE).

La nuova disciplina prevede anche un regime di favore in relazione all'imposta sulle successioni e donazioni. Infatti, con riferimento alle successioni aperte o alle donazioni effettuate nel periodo di validità dell'opzione, l'imposta sarà dovuta limitatamente ai beni ed ai diritti posseduti in Italia quando il dante causa sia un contribuente soggetto al regime dei neo domiciliati.

PRASSI DELLA SETTIMANA

LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. **5/E** del **31 Marzo 2017**

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte in materia di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti per l'iscrizione al contributo del cinque per mille beneficio e, in particolare, all'applicazione della nuova procedura nell'anno 2017.

Circolare n. **6/E** del **31 Marzo 2017**

L'Agenzia offre importanti chiarimenti in merito al Bonus Strumenti musicali, introdotto con la Finanziaria 2016 e riproposto quest'anno, con la Finanziaria 2017, con alcune differenze.

Circolare n. **7/E** del **4 Aprile 2017**

L'Agenzia ha pubblicato una guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2016, fornendo chiarimenti in merito alle deduzioni dal reddito, alle detrazioni d'imposta, ai crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità.

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. **43/E** del **4 Aprile 2017**

L'Agenzia chiarisce che ad una operazione di conferimento di partecipazioni, nella quale la società conferitaria e la società scambiata sono entrambe residenti nel medesimo Stato Comunitario, diverso dall'Italia, non sono applicabili né la disciplina dettata dall'articolo 178 del TUIR, né quella prevista dall'articolo 177 comma 2, bensì si rendono applicabili le previsioni dell'articolo 9 del TUIR.

Risoluzione n. **44/E** del **5 Aprile 2017**

L'Agenzia, a pochi giorni dalla pubblicazione del provvedimento 30 marzo 2017, torna ad occuparsi di distributori automatici fornendo importanti precisazioni sulle tipologie di cessioni escluse dagli obblighi di memorizzazione e invio telematico dei dati dei corrispettivi.

I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del **31 Marzo 2017**

L'Agenzia informa che, con la circolare 5/E, vengono forniti chiarimenti in merito alle nuove disposizioni normative sulla procedura di iscrizione al riparto del 5 per mille. In base alle nuove regole, infatti, è stato eliminato, per gli enti regolarmente iscritti nell'esercizio precedente e in possesso dei requisiti di accesso, l'obbligo di riproporre la domanda di iscrizione al riparto e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Comunicato stampa del **31 Marzo 2017**

L'Agenzia informa che, con la circolare 6/E, vengono forniti una serie di chiarimenti sul Bonus strumenti musicali 2017. In particolare l'Agenzia fa notare che, rispetto alla versione 2016, si amplia la categoria dei soggetti che possono accedere al beneficio e viene innalzato il tetto massimo del contributo da 1.000 a 2.500 euro.

Comunicato stampa del **31 Marzo 2017**

L'Agenzia delle Entrate annuncia che c'è più tempo per i lavoratori dipendenti, rientrati in Italia entro il 31.12.2015, per accedere al regime fiscale speciale previsto dal Dlgs n. 147/2015. Infatti, potranno optare fino al 30 aprile 2017 (termine festivo,

prorogato al 2 maggio 2017) per la misura agevolativa che prevede una riduzione della base imponibile ai fini Irpef, del 30% per l'anno di imposta 2016, e del 50% a partire dal periodo di imposta 2017 e per i tre successivi.

LO SCADENZARIO DAL 07.04.2017 AL 21.04.2017

Lunedì 10 Aprile 2017	<p>Per i soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione mensile dell'IVA, scade il termine per la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2016 (c.d. "spesometro").</p> <p>Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2016 per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a € 3.600,00 al lordo dell'Iva.</p>
Lunedì 10 Aprile 2017	<p>Per gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate e agenzie di viaggio e turismo, che effettuano la liquidazione mensile dell'IVA e presso i quali sono effettuati acquisti di beni in contanti, scade il termine per la comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2016 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a € 1.000 e fino ad un massimo di € 15.000.</p>
Martedì 18 Aprile 2017	<p>Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti</p>
Martedì 18 Aprile 2017	<p>Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati</p>
Martedì 18 Aprile 2017	<p>Termine per annotare, anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente</p>

	dalle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro ed dalle associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991
Martedì 18 Aprile 2017	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16.03.2017 (ravvedimento operoso breve)
Martedì 18 Aprile 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Martedì 18 Aprile 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Martedì 18 Aprile 2017	Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Martedì 18 Aprile 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Martedì 18 Aprile 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente
Martedì 18 Aprile 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente
Martedì 18 Aprile 2017	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese di marzo per i contribuenti IVA mensili
Martedì 18 Aprile 2017	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese di marzo per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98

Martedì 18 Aprile 2017	Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Martedì 18 Aprile 2017	Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente
Martedì 18 Aprile 2017	Per i contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale del saldo Iva 2016 con versamento della 1ª rata entro il 16.03.2017, termine per il versamento della 2ª rata del saldo Iva 2016 risultante dalla dichiarazione annuale, con maggiorazione degli interessi dello 0,33%
Martedì 18 Aprile 2017	Versamento dell' imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Marzo 2016) da parte degli intermediari finanziari e dei notai che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei contribuenti che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai.
Giovedì 20 Aprile 2017	Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta da parte degli operatori extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici (c.d. servizi di e-commerce) nei confronti di committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta
Giovedì 20 Aprile 2017	Per i oggetti passivi IVA che NON effettuano la liquidazione mensile dell'IVA , scade il termine per la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2016 (c.d. "spesometro"). Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2016 per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura , la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a € 3.600,00 al lordo dell'Iva. I commercianti al minuto e le agenzie di viaggio e

turismo, anche per l'anno 2016, sono **esonerati** dall'obbligo dello **spesometro** per le operazioni attive rilevanti ai fini Iva di **importo unitario inferiore**, rispettivamente, a **3.000 euro** (al netto dell'Iva) e **3.600 euro** (al lordo dell'Iva).

Giovedì **20 Aprile 2017**

Per gli **esercenti commercio al minuto e attività assimilate** e **agenzie di viaggio e turismo**, che **NON** effettuano la **liquidazione mensile dell'IVA** e presso i quali sono effettuati **acquisti di beni in contanti**, scade il termine per la **comunicazione dei corrispettivi** relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno **2016 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza** diversa da quella italiana e comunque **diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea** ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, **di importo pari o superiore a € 1.000 e fino ad un massimo di € 15.000.**

Giovedì **20 Aprile 2017**

Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel **trimestre solare precedente da parte dei fabbricanti di misuratori fiscali** e laboratori di verifica periodica abilitati.
